



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà"

ANNUALITÀ 2020

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1. Finalità delle Linee guida.....	3
1.2. A chi sono rivolte le Linee guida	3
1.3. I contenuti delle Linee Guida	3
2. Riparto e trasferimento della Quota Servizi del Fondo Povertà	4
2.1. Riparto.....	4
2.2. Trasferimento	4
2.3. Complementarità delle risorse	4
3. I servizi e gli interventi finanziabili	5
4. Modalità di programmazione delle risorse QSFP 2020	7
5. Spese ammissibili QSFP 2020	8
5.1. Modalità di realizzazione delle Azioni	9
6. Determinazione della spesa	10
6.1. Sistema UCS.....	10
6.2. Spese determinabili a costi reali	12
7. Le procedure di rendicontazione	15
8. Il Sistema informativo della QSFP.....	17
9. Riferimenti e rinvio ad ulteriori documenti	19
9.1 Riferimenti normativi.....	199
9.2 Contatti e riferimenti	20
10. Sigle e acronimi impiegati	21
BOX 1 – Priorità di impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – annualità 2020.....	22
1. Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale.....	22
2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione.....	24
3. Segretariato sociale/servizi per l’accesso.....	24
4. Sistemi informativi	24
5. Progetti Utili alla Collettività (PUC).....	25
BOX 2 – Generazione CUP.....	27
BOX 3 – Sinossi differenze QSFP annualità 2018-2020	28
BOX 4 - Sinossi differenze Quota Servizi Fondo Povertà e PON Inclusione.....	29

1. Premessa

1.1. Finalità delle Linee guida

Le Linee Guida sono un supporto alla corretta applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 28 dicembre 2020, recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2020.

Le Linee Guida si propongono di fornire indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) per quanto riguarda la specifica finalità a): *“somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legge 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12”*. Per quanto riguarda le finalità b) e c) dello stesso fondo¹ si rinvia alle rispettive Linee Guida.

Gli indirizzi e gli orientamenti si riferiscono nello specifico all'annualità 2020 della QSFP. Per quanto riguarda le risorse del fondo relative alle precedenti annualità 2019 e 2018, si rinvia alle precedenti Linee Guida pubblicate sul sito del MLPS².

Per comodità di lettura, abbiamo messo in evidenza in rosa le parti di testo che costituiscano rilevanti aggiunte/modifiche rispetto alle precedenti Linee Guida. Abbiamo altresì messo in evidenza in blu i riferimenti alle regole relative alle risorse del PON Inclusione, che, pur non essendo oggetto delle presenti linee guida, si è ritenuto utile richiamare. Similmente, si è segnalato in verde il riferimento alle risorse che la legge di bilancio 2021 ha stabilito di dedicare al potenziamento del servizio sociale professionale, sebbene non rientrino nel riparto della QSFP, oggetto delle presenti linee guida.

1.2. A chi sono rivolte le Linee guida

Le Linee Guida sono indirizzate agli Enti Capofila degli Ambiti territoriali sociali, beneficiari della QSFP, agli Enti gestori delle risorse e ai soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, a prescindere dalle modalità di trasferimento delle somme agli stessi Enti Capofila (a diretta cura del Ministero o attraverso le Regioni).

1.3. I contenuti delle Linee Guida

Queste Linee guida forniscono indicazioni relativamente a:

- riparto e trasferimento della QSFP (§ 2);
- servizi ed interventi finanziabili (§ 3);
- modalità di programmazione delle risorse 2020 (§ 4);
- spese ammissibili QSFP 2020 (§ 5);
- determinazione della spesa (§ 6);

¹ Rispettivamente: *“Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n°147 del 2017 (lettera b); e “Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n°205 del 2017” (lettera c).*

² <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx>

- procedure di rendicontazione (§ 7);
- utilizzo della piattaforma Multifondo (§ 8);
- riferimenti per contatti, normative e altra documentazione disponibile (§9).

Completano i contenuti quattro box, da considerarsi parte integrante delle presenti Linee Guida, e che si propongono rispettivamente di:

- 1) dettagliare i servizi e gli interventi inclusi nelle priorità finanziabili;
- 2) illustrare il procedimento da seguire per la generazione del Codice CUP;
- 3) illustrare in forma sinottica le principali differenze tra le tre annualità della QSFP;
- 4) illustrare in forma sinottica le principali differenza tra le risorse della QSFP e le risorse del PON Inclusione.

2. Riparto e trasferimento della Quota Servizi del Fondo Povertà

2.1. Riparto

Il riparto per singola Regione dell'annualità 2020 QSFP, come definito al comma 3 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 28 dicembre 2020, è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI) o del Reddito di Cittadinanza (RdC) sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato ad agosto 2020, cui è attribuito un peso del 60%;
- b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è stato attribuito un peso del 40%.

Ai fini del trasferimento delle risorse agli Ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quote di riparto tra gli Ambiti della stessa Regione sono state comunicate alle Regioni, tramite il diretto inserimento sulla piattaforma Multifondo. Queste quote di riparto sono state determinate sulla base dei medesimi indicatori e pesi impiegati a livello nazionale, ovvero sulla base di criteri ulteriori e pesi differenti, come stabiliti dalle singole Regioni, purché i pesi degli indicatori nazionali non scendessero sotto il 40% ciascuno del totale della somma regionale.

2.2. Trasferimento

Le Regioni che hanno deliberato l'integrazione della QSFP con risorse proprie per le medesime finalità, hanno potuto, altresì, chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il versamento della quota regionale sul proprio bilancio.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede all'erogazione delle risorse della QSFP 2020 agli ATS di ciascuna Regione, ovvero alla Regione, una volta valutata la coerenza dell'Atto di programmazione regionale o della sua integrazione e subordinatamente all'avvio della rendicontazione su base regionale delle risorse dell'annualità precedente.

2.3. Complementarità delle risorse

Ai sensi dell'articolo 12, comma 12 del decreto-legge n. 04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019, per l'attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l'Inclusione Sociale, si

provvede mediante l'utilizzo della QSFP, oltre che con le risorse del PON Inclusione FSE 2014–2020, approvato con Decisione della Commissione C(2014) n°10130 del 17 dicembre del 2014, riprogrammato, da ultimo, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17.11.2020, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare con le risorse messe a disposizione dei territori con l'Avviso 3/2016 e l'Avviso 1/2019 PaIS.

La complementarità delle medesime risorse con quelle del PON è stata estesa agli oneri derivanti per l'attivazione e la realizzazione dei PUC (secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2019) relativamente alla sole risorse dell'Avviso 1/2019 PaIS.

Il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione avviene secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), specifiche risorse sono destinate a rafforzare il servizio sociale professionale con la duplice finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e, contestualmente, i servizi e gli interventi necessari alla attuazione del Patto per l'Inclusione Sociale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017. A tale fine, a valere sul Fondo povertà è riservata una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'accesso al relativo contributo si rimanda alle istruzioni operative trasmesse agli ambiti con nota 1447 del 12 febbraio 2021 e disponibile sul sito del MLPS³.

3. I servizi e gli interventi finanziabili

L'attuale riparto della QSFP è finalizzato ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del RdC, oltre che il rafforzamento dei sistemi informativi e degli oneri connessi ai Progetti utili alla collettività (PUC).

Il Patto per l'inclusione sociale (PaIS), di cui all'art. 4, comma 13, della legge n°26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n°147/2017 (con alcune opportune integrazioni in seguito illustrate). I beneficiari del RdC accedono al Patto per l'inclusione sociale previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove emergano bisogni complessi, quadro di analisi approfondito). La valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono **livelli essenziali delle prestazioni**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ai fini della definizione e attuazione del PaIS, a favore dei nuclei beneficiari del RdC, è pertanto prevista l'attivazione degli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, già definiti dall'art. 7 del D. Lgs. n°147/2017.

Il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla QSFP, adottato con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, ha individuato, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rel come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. A seguito dell'introduzione del RdC, tale Piano è fatto salvo, ferme restando le seguenti modificazioni:

- gli obiettivi e le priorità indicate nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al RdC, oltre che al Rel fino a conclusione della misura; in particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rel, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'Inclusione sociale;
- la priorità e l'obiettivo "punti di accesso al Rel" sono soppressi; ciò significa che gli standard stabiliti nel Piano a

³ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Nota-1447-del-12-02-2021-Allegato-1.pdf>.

tal proposito non costituiscono livello essenziale delle prestazioni, né, pertanto, priorità o obiettivo⁴; rimangono tuttavia ammissibili le spese per il segretariato sociale, in quanto servizio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che compare nell'elenco definito dall'art. 7 del D. Lgs. n°147/2017.

Sono comunque fatti salvi, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, anche gli interventi già previsti negli atti di programmazione regionale, secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in GU n. 155 del 6 luglio 2018.

L'elenco dei servizi e degli interventi finanziabili sono descritti nel Box 1.

I **destinatari finali degli interventi** sono i nuclei beneficiari Rel (fino alla scadenza naturale) e i nuclei beneficiari del RdC. Nei nuclei beneficiari di Rel e RdC si intendono incluse anche le persone indirizzate ai Centri per l'Impiego, per le quali l'utilizzo delle risorse della QSFP è previsto per la copertura degli oneri relativi all'attivazione e alla realizzazione dei PUC, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2019, e per l'attivazione di interventi e servizi di contrasto della povertà eventualmente attivati in loro favore, ai sensi dell'art. 4, comma 13 del DL n.4/2019.

Con esclusivo riferimento al periodo 17 marzo – 16 maggio 2020, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge n°34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n°27, sono da considerarsi destinatari finali degli interventi anche le persone che non beneficiano del Rei o di RdC, se destinatari di interventi realizzati per soddisfare i bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si ricorda che la durata del PaIS-RdC può eccedere la durata della erogazione del beneficio economico qualora gli operatori dei servizi ne rilevino l'utilità in relazione alle necessità di sostegno del nucleo familiare.

Inoltre, è possibile attivare con le risorse del Fondo Povertà interventi per il nucleo familiare il cui beneficio RdC non sia più attivo solo nel caso in cui tali interventi fossero già previsti o rappresentassero una naturale prosecuzione del Patto per l'Inclusione Sociale già stipulato con il beneficiario.

IN RIFERIMENTO AL PON INCLUSIONE

Si ricorda invece che sono già finanziabili con le risorse dell'Avviso 3/2016 e 1/2019 PaIS del PON Inclusione, interventi rivolti, oltre che ai beneficiari del RdC e del Rel, anche ai nuclei familiari e alle persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune. Per tale attestazione possono essere adottate le modalità più consone a livello di ambito territoriale.

Si fa presente inoltre che, fino al termine dello stato di emergenza nazionale, la Nota dell'AdG del 14 aprile 2020, applicabile sia agli interventi dell'Avviso 3/2016 sia a quelli a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS, prevede un ulteriore ampliamento della platea dei destinatari a tutte quelle famiglie divenute fragili a seguito dell'emergenza socio-sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19. A tal fine si fa riferimento alla valutazione dei Comuni effettuata ai fini della messa in atto delle misure di solidarietà alimentare (Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

⁴ Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, l'obiettivo individuato del Piano, che prevedeva l'attivazione di un numero congruo di Punti per l'accesso al Rel (in generale uno ogni 40 mila abitanti, tenendo però conto da un lato delle città metropolitane e dall'altro dei comuni piccoli, che hanno esigenze diverse), non è più un vincolo da rispettare e da raggiungere.

4. Modalità di programmazione delle risorse QSFP 2020

Al fine di agevolare la programmazione degli interventi realizzati dai servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali in favore di beneficiari del Reddito di Cittadinanza, principalmente in attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione un modello di atto programmatico denominato Piano di Attuazione Locale (PAL), adattabile ai diversi contesti regionali. La compilazione del PAL consente una corretta impostazione della programmazione territoriale delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, con riferimento ai vincoli sull'utilizzo delle risorse definiti dalla programmazione nazionale e regionale.

Con riferimento alla **QSFP 2020**, gli Ambiti territoriali troveranno in piattaforma Multifondo l'ammontare complessivo delle risorse loro assegnate. Ai fini programmatici, ogni Ente gestore degli Ambiti territoriali, una volta che l'atto di programmazione locale (PAL) sia stato adottato, dovrà provvedere a ripartire, direttamente in piattaforma e seguendo le istruzioni del manuale, la quota ad esso complessivamente assegnata secondo le priorità previste:

1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico;
2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di Rel/RdC;
3. rafforzamento del Segretariato sociale;
4. rafforzamento dei sistemi informativi;
5. attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Attenzione: È necessario richiedere un CUP specifico per QSFP annualità 2020. Il CUP deve essere generato sia dal Soggetto Beneficiario della QSFP (Ente Capofila) che dagli eventuali altri soggetti che operano con delega. Il soggetto delegato, infatti, è da intendersi come soggetto che gestisce risorse e dovrà generare un CUP da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività e quote di sua competenza.

Come per le risorse della QSFP 2019, per l'utilizzo delle somme 2020 e l'avvio delle azioni non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al Ministero alcun atto di programmazione locale (eventualmente soggetto all'approvazione delle competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente). Ai fini dell'impiego delle risorse la preliminare adozione del necessario atto di programmazione locale sarà comprovata dai dati caricati in piattaforma che ne costituiscono una sintesi.

Attenzione: Non vi sono limiti temporali di impiego delle risorse erogate nell'annualità. Saranno ammesse le spese per gli interventi e i servizi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2020.

5. Spese ammissibili QSFP 2020

Saranno finanziabili le spese afferenti esclusivamente alle azioni sopra definite e così individuate:

1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
2. servizi ed interventi di sostegno rivolti ai beneficiari di Rel/RdC:
 - a. tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - b. sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
 - c. assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
 - d. sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
 - e. servizio di mediazione culturale;
 - f. servizio di pronto intervento sociale.
3. rafforzamento del Segretariato sociale;
4. rafforzamento dei sistemi informativi, funzionali ai servizi ammissibili a finanziamento;
5. attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Per la definizione e i contenuti di ciascun servizio e intervento sopra elencato, occorre far riferimento al Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2013, consultabile al link https://www.minori.gov.it/sites/default/files/nomenclatore_cisis_2013.pdf e ad eventuali Atti normativi regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche degli stessi.

Si ricorda che:

- per il **rafforzamento del Servizio sociale professionale**, per la presa in carico e la valutazione multidimensionale, oltre al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria possono essere finanziati, se riferibili in via diretta ed esclusiva all'intervento, eventuali costi di formazione del personale medesimo (compresi costi di viaggio e soggiorno) e i costi della dotazione strumentale informatica e dei Servizi ICT;
- per il **rafforzamento del Segretariato sociale**, oltre al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria ed eventuali costi di formazione del personale medesimo, possono essere computati i costi delle attività di informazione e sensibilizzazione, se riferibili all'intervento in via diretta ed esclusiva;
- per gli **interventi di sostegno** elencati al punto 2, oltre ai costi per acquisto di servizi e prestazioni, possono essere imputati costi per eventuale personale amministrativo impiegato, per le ulteriori figure professionali dedicate alla presa in carico (educatori, mediatori culturali, mediatori familiari, tutor, etc.), e per la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio, ecc.

Attenzione: in caso di **interventi e sostegni "di gruppo"** (che includono anche non beneficiari Rel/RdC), potranno essere finanziati i soli costi pro quota gravanti sul numero dei partecipanti beneficiari del Rel/RdC. In tal caso, ai documenti complessivi di spesa dovrà essere allegata una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente da cui si evinca la quota di costo afferente ai beneficiari di Rel/RdC e le relative modalità di calcolo;

- fra le voci afferenti al **Pronto intervento sociale** potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, **beneficiarie del Rei o del RdC**, in situazioni di emergenza sociale. Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per Servizi di accoglienza e ospitalità temporanea anche di minori, erogazione diretta di pasti o buoni pasto; non sono ammessi contributi in denaro;
- nel caso di attivazione di **Tirocini di inclusione**, saranno finanziabili i compensi all'eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione;
- per quanto concerne **l'adeguamento dei sistemi informativi**, le risorse della QSFP possono essere impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate. Si precisa che sono finanziabili i costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni funzionali all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art 4, comma 13, del DL 4/2019. Poiché per la medesima finalità, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, è anche istituito il sistema informativo del reddito di cittadinanza nel cui ambito opera la Piattaforma GePI, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali presenti sulla Piattaforma stessa;
- per quanto riguarda gli oneri per **l'attivazione e la realizzazione dei PUC**, sono finanziabili sulla QSFP, nei limiti delle risorse assegnate, i costi per la responsabilità civile per danni causati a terzi dai partecipanti e per tutte le altre voci, elencate al punto VIII dell'Allegato 1 del decreto 22 ottobre 2019, come riportate nel box n°1. Non sono da computare gli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.A.I.L., in quanto sostenuti direttamente dal Ministero.

Altre figure professionali

È ammissibile la spesa per il personale amministrativo, purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari del RdC e a supporto dell'attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PaIS; tale personale potrà essere rendicontato nelle priorità 2-3-4-5 ad esclusione della priorità 1 "Rafforzamento del servizio professionale". È inoltre ammissibile la spesa per altre figure professionali (es. educatori e mediatori) destinate alla realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, anch'essa da rendicontare nelle priorità da 2 a 5, esclusa la 1.

N.B.: Per le ore degli operatori impiegati nelle attività finanziate mediante la Quota Servizi Fondo Povertà, sono rendicontabili esclusivamente le ore effettive di servizio.

In ogni caso, per ciascuna voce, possono essere valorizzati i costi direttamente imputabili a ciascuna tipologia di azione; ad esempio, oltre alle voci già sopra indicate, possono essere finanziati gli affitti di locali, gli arredi destinati a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione.

5.1. Modalità di realizzazione delle Azioni

La realizzazione delle Azioni può avvenire attraverso differenti modalità:

1. assunzione diretta di personale⁵ o rafforzamento orario di personale già impiegato (per ciascuna azione sopra

⁵ Rientra in questo ambito l'estensione dei contratti ai sensi delle disposizioni approvate con il 'milleproroghe' relative alla continuità degli accordi contrattuali (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - cosiddetto "Milleproroghe". Il decreto, all'articolo 5 "Proroga di termini in materia di salute", comma 5, prevede espressamente che "Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

definita);

2. affidamento di servizi a soggetti terzi ai sensi del D. Lgs n.50/2016, anche attraverso integrazioni contrattuali, nei limiti di legge e finalizzati al rafforzamento delle misure e/o rapporti collaborativi di co-progettazione con il Terzo Settore per la realizzazione di specifici servizi ai sensi del D. Lgs n.117/2017, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72⁶;
3. erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori;
4. acquisto diretto di materiali, arredi e dotazioni o loro noleggio o leasing, o acquisizione di servizi, ad esempio per spostamenti, missioni e formazione (non è ammessa la rendicontazione di autovetture per trasporto sociale);
5. attivazione diretta di interventi (ad esempio attivazione di tirocini di inclusione sociale).

6. Determinazione della spesa

Si procede a determinare la spesa con due diverse modalità:

1. attraverso UCS (Unità di costo standard) in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali o il contratto del comparto sanità o il contratto UNEBA come previsto dalle note metodologiche già applicate dall'Autorità di gestione del PON Inclusione);
2. attraverso "costi reali" in tutti gli altri casi, compresi eventuali affidamenti ad enti strumentali (laddove non direttamente beneficiari della Quota Servizi).

6.1. Sistema UCS

In caso di calcolo con il sistema ad UCS, la valorizzazione di ciascuna voce dovrà essere definita moltiplicando il numero di ore di impiego effettivamente realizzate per il costo standard definito per ciascun livello contrattuale.

Si ricorda che per il calcolo dell'UCS è stato previsto l'incremento, pari al 15%, del costo effettivo del personale impiegato, per la remunerazione di costi e spese indirette altrimenti non finanziabili.

Per l'identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento al Decreto Direttoriale n. 406 del 01/08/2018 per Enti Locali, al Decreto direttoriale 2 Luglio 2020 n. 198 relativo alle Unità di Costo Standard per il personale con CCNL UNEBA e al Decreto direttoriale 17 settembre 2019, n. 319 che approva la "Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari - costi del personale - CCNL Comparto Sanità".

Per ulteriori indicazioni o aggiornamenti, si rimanda alle note e alle FAQ prodotte dall'amministrazione ai fini dell'Avviso 3/2016 del PON Inclusione.

Si ricorda, inoltre, che l'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi), che va determinata a costi reali.

Per ciascuna voce di spesa, in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell'amministrazione beneficiaria finanziato sulla quota fondo sarà necessario presentare la seguente documentazione:

Impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali, UNEBA, comparto Sanità):

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi".

⁶ <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-72-del-31032021.pdf>

- a) riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto definito per il PON Inlusione);
- b) timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto definito per il PON Inlusione);
- c) ordini di servizio;
- d) CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
- e) copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto;
- f) relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo di riferimento.

6.2. Spese determinabili a costi reali

Affidamenti e convenzioni con soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL

VOCI DI SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
<p>Personale impiegato alle dirette dipendenze del beneficiario della Quota Fondo con l'adozione di altro CCNL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusione); • timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusione); • ordini di servizio; • CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico; • copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto; • relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo; • buste paga quietanzate; • F24 (ritenute, contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
<p>Convenzioni, a titolo oneroso con enti/strutture attive sul territorio anche di natura pubblica quali ASL, CPIA, Istituzioni scolastiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione; • fattura o altro documento contabile; • relazione attività; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
<p>Esperti esterni/incarichi professionali: Partite IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione; • contratto di prestazione/Lettera d'incarico; • curriculum vitae; • documento d'identità in corso di validità; • timesheet (individuale) con descrizione dettagliata delle attività realizzate; • fattura; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario; • F24 (ritenute, eventuali contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).

<p>Affidamenti di servizi (ex Dlgs 50/2016 - Codice dei contratti)</p>	<p>a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione: determine a contrarre corredate da tutta la documentazione di Gara (inviti/bandi e Capitolati); • atto di aggiudicazione definitiva/affidamento ; • copia del contratto di servizio/fornitura sottoscritti; • eventuali integrazioni a contratti in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SAL – Stati di avanzamento dei lavori/attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nel contratto di servizio , corredate dalla seguente documentazione: • Fattura o altro documento contabile equivalente • relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte; • prodotti realizzati; • ove previsto, timesheet delle singole risorse impiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
--	--

<p>Rapporti collaborativi di co-progettazioni di servizi specifici (ex D. Lgs 117/ 2017 - Codice del terzo settore)</p>	<p>a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa alla procedura di co-progettazione: determine di avvio del procedimento corredate da tutta la documentazione (avvisi, modello di domanda, documento progettuale/progetto preliminare di massima, schema di convenzione); • atto di approvazione degli esiti della co-progettazione; • copia della convenzione sottoscritta; • eventuali integrazioni alle convenzioni in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u> la rendicontazione delle spese deve tenere conto che le risorse riconosciute agli Enti di Terzo Settore sono riconducibili ai contributi, secondo la disciplina prevista dall'articolo 12 della legge 241/1990⁷. A ragione di ciò, la rendicontazione dovrà essere analitica e inerente alle attività svolte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stati di avanzamento delle attività, secondo la tempistica e le modalità contenute nella convenzione, corredate dalla seguente documentazione: • Spese di personale: <ul style="list-style-type: none"> a) Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate, compresi i volontari stabili b) Timesheet per ogni risorsa umana impegnata c) Copia dei contratti di lavoro sottoscritti d) Relazione delle attività svolte dalle risorse umane impegnate e) Buste paga f) Attestazioni circa i versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati • Incarichi – partite I.V.A. <ul style="list-style-type: none"> a) Contratto di prestazione/lettera di incarico b) Curriculum vitae c) Timesheet individuale con descrizione dettagliata delle attività realizzate d) Fattura o altro documento contabile equivalente quietanzato • Beni e servizi <ul style="list-style-type: none"> a) Contratti b) Fatture relazione/rendicontazione relativa alle attività svolte; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
---	---

1. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori

<p>Voucher</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di accreditamento; • Albo/catalogo dei fornitori accreditati; • Patti/convenzioni di accreditamento; • fattura o documento equivalente o richiesta rimborso; • attestazione dell'attività svolta; • elenco dei destinatari dei voucher; • autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
----------------	--

⁷ <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.codiceRedazionale=090G0294&atto.articolo.numero=12&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.11534954724434843&title=lbl.dettaglioAtto>

2. *Acquisto diretto o noleggio o leasing di materiali e dotazioni*

Acquisto di beni e/o servizi (ad es.: Acquisizione di attrezzature, programmi informatici, materiali, arredi, spese di viaggio, missioni, formazione, comunicazione o informazione), noleggio o leasing, affitto, ecc.	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante le procedure di acquisizione o noleggio;• ordine di acquisto/noleggio e contratto;• fattura/ricevuta;• eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile);• mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
Beni ammortizzabili (iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili)	<ul style="list-style-type: none">• Libro cespiti ammortizzabili (se applicabile);• fattura/ricevuta per acquisto beni;• prospetto di calcolo della quota di ammortamento imputabile al progetto timbrato e firmato del Legale Rappresentante;• mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

3. *Tirocini di inclusione (oltre agli eventuali documenti sopra citati):*

Costi afferenti ai Tirocini di inclusione	<ul style="list-style-type: none">• Convenzione di Tirocinio e progetto formativo;• registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito;• documento d'identità in corso di validità del Tirocinante;• documentazione spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, se poste a valere sulla QSFP;• ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro dell'istituto bancario.
---	--

7. **Le procedure di rendicontazione**

La titolarità delle procedure è in capo all'Ente beneficiario (Ente capofila dell'Ambito Territoriale) della Quota Servizi Fondo Povertà; ogni documento di spesa (fatture, richieste rimborso o pagamento, etc.) dovrà essere ad esso indirizzato ed intestato.

In caso di assegnazione indiretta di una parte della Quota Servizi a uno o più Comuni dell'Ambito (o a loro forme aggregate, quali ad esempio Consorzi Inter comunali) per lo svolgimento di specifiche attività, sarà in ogni caso l'Ente beneficiario diretto del finanziamento a procedere alla rendicontazione.

In tal caso, sarà necessario allegare un Atto di delega allo svolgimento di specifiche attività, con l'identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare.

L'Ente delegato predisporrà la rendicontazione con le medesime modalità descritte nelle presenti Linee Guida, seppur presentate dall'Ente capofila. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato.

Le procedure di spesa riferite agli interventi finanziati a valere sul Fondo devono conformarsi alla normativa nazionale e UE, con particolare riguardo al divieto del doppio finanziamento, per il quale si richiede, su ciascun documento di spesa sopra descritto, l'indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in

alternativa, l'apposizione di un timbro di annullamento contenente le medesime informazioni: **“Spesa a valere sulla QSFP Anno 2020”** (o 2019 o 2018).

Per quanto riguarda le attività di comunicazione riguardanti la Quota Servizi Fondo Povertà, i loghi da utilizzare sono quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON e del FSE.

I moduli da utilizzare per la rendicontazione del personale sono quelli previsti dal Manuale beneficiari del PON Inclusione e reperibili al [link](#).

N.B. Il Comune Capofila di Ambito accedendo alla Piattaforma Multifondo visualizza solo l'importo delle risorse nazionali afferenti alla Quota Servizi del Fondo Povertà e non anche l'eventuale cofinanziamento regionale. La somma da rendicontare in Piattaforma Multifondo sarà, dunque, la quota delle risorse nazionali.

8. Il Sistema informativo della QSFP

Per la gestione del Fondo povertà è stato predisposto un sistema informativo gestionale (piattaforma) – denominato MULTIFONDO - che ha l'obiettivo di avviare, in maniera informatizzata e sicura, le azioni relative all'impiego della QSFP.

Il Ministero ha già provveduto a caricare nella piattaforma Multifondo l'anagrafica degli Ambiti ed il riparto delle risorse erogate nelle diverse annualità. L'obiettivo è mettere a disposizione delle Regioni e degli ATS uno strumento pratico e di facile utilizzo, in grado di ottimizzare e tracciare direttamente a sistema le informazioni. In particolare:

- le Regioni, per ogni annualità, potranno prendere visione della ripartizione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della QSFP dei propri Ambiti, potranno approvare il riparto delle risorse proposto o aggiungere eventuali indicatori per richiedere una modifica delle quote di riparto tra i diversi Ambiti. Ogni operazione e/o variazione sarà validata a sistema dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Ciascun Ambito potrà accedere ad un prospetto, predisposto nell'apposita sezione dedicata, per l'inserimento delle informazioni relative alla programmazione e alla valorizzazione degli obiettivi individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà dell'annualità di riferimento e delineati nel Piano di Attuazione Locale (PAL).
- Una volta caricati i dati sintetici nella piattaforma sopra indicata, ai fini della rendicontazione ciascun Ambito potrà procedere con il caricamento della documentazione giustificativa.

Si fa presente che a sistema è possibile creare una dichiarazione di spesa (DdS) in cui andranno inseriti i vari giustificativi inerenti alla spesa. Le DdS, come per il Pon Inclusione, devono essere trimestrali. A tal proposito, si ricorda che può essere creata un'unica dichiarazione di spesa per l'intero trimestre, collegare i giustificativi inseriti a più obiettivi e, dunque, diverse voci di spesa ad obiettivi differenti. Non sono previste scadenze per la presentazione della rendicontazione in Piattaforma Multifondo.

In fase di caricamento dei documenti di rendicontazione su piattaforma, saranno predisposte distinte voci di spesa per:

- a. i costi afferenti al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la presa in carico e la valutazione multidimensionale;
- b. le spese per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali, se esistenti, in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c. i costi per il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- d. i costi per l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e i servizi di prossimità;
- e. i costi per il sostegno alla genitorialità e per il servizio di mediazione familiare;
- f. i costi per il servizio di mediazione culturale;
- g. i costi per il servizio di pronto intervento sociale;
- h. tutti i costi afferenti al rafforzamento del segretariato sociale;
- i. i costi per sostenere l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali (fino al 2% del totale);
- j. i costi per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, esclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso INAIL, come dettagliato nel BOX 1.

Sono ammissibili i costi della formazione del personale impiegato nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e tali spese andranno rendicontate sull'azione di riferimento dell'intervento.

Si precisa, inoltre, che il monitoraggio fisico sugli interventi realizzati con le risorse della QSFP è effettuato sulla base dei dati di attività caricati dagli Ambiti territoriali sulla piattaforma GePI, per il tramite degli operatori del

territorio di riferimento preposti alla presa in carico dei destinatari finali.⁸, dai quali risultano la numerosità dei beneficiari di RdC presi in carico da ciascun ambito e le prestazioni di cui gli stessi hanno fruito.

Attenzione: Pur non essendo obbligatorio procedere a rimodulazione in corso di attuazione, si suggerisce, ai fini del monitoraggio della programmazione effettuata dagli ambiti sugli obiettivi attraverso la piattaforma Multifondo, di chiedere l'intervento all'help-desk per sbloccare la programmazione e inserire le modifiche apportate sino a quando detto sblocco non sarà effettuabile direttamente dall'Ambito territoriale a seguito di modifica a sistema. Ogni successiva modifica della fase di programmazione non inficia la rendicontazione già caricata a sistema.

Specifiche voci che compaiono sulla piattaforma Multifondo:

- **Stanziato** = importo erogato complessivamente per annualità
- **Rendicontato** = quanto complessivamente inviato al MLPS dagli ATS (somma degli importi contenuti nei campi relativi alle spese ammesse, in lavorazione e non ammesse)
- **Ammesso** = quanto è stato ammesso a valle delle Verifiche e Controlli
- **In lavorazione** = spesa inviata al MLPS ma non ancora verificata
- **Non Ammesso** = spesa rifiutata a valle delle Verifiche e Controlli
- **Da trasmettere** = spesa in bozza che deve essere ancora inviata al MLPS

⁸ <https://www.lavoro.gov.it/redditocittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx>

9. Riferimenti e rinvio ad ulteriori documenti

9.1 Riferimenti normativi

Leggi

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, pubblicato in G.U. il 9 aprile 2019 supplemento ordinario al n. 84

Legge 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020”, pubblicata in G.U. supplemento ordinario b°62/L n°302 del 31.12.2018

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2018, Serie generale n. 240.

Decreti attuativi

Decreto 21 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “Individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di Cittadinanza”, pubblicato in G.U. il 5 dicembre 2019, Serie generale n. 285

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 ottobre 2019, n. 149 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”, pubblicato in G.U. l’8 gennaio 2020, Serie generale n°5.

Decreto Direttoriale Interministeriale 31 dicembre 2019, n. 497 di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n. 108 “Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza”, pubblicato in G.U. il 4 novembre 2019, serie generale n° 258.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 luglio 2019, n. 84 “Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale nell’ambito del Reddito di cittadinanza”

Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 523 del 6 novembre 2018, “Care leavers”, aggiornato con Decreto Direttoriale n. 191 del 7 giugno 2019.

Decreti di riparto delle risorse della QSPF

Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 “Riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018- 2020”, pubblicato in G.U. il 6 luglio 2018, Serie generale n. 155.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020.

Linee Guida

- Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017
- Integrazione alle Linee guida per l'impegno della Quota Servizi del Fondo povertà del 22 novembre 2018
- Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà, annualità 2019 Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione sociale (approvate con decreto del MLPS n°84 del 23 luglio 2019).

Linee Guida sulle restanti quote del Fondo Povertà

- Linee Guida per l'utilizzo del Reddito di Cittadinanza nell'ambito della sperimentazione "Care Leavers".
- Linee Guida per l'impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà- annualità 2018, destinata al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Manuali per la piattaforma Multifondo

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Funzionalità del sistema.

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Programmazione e attivazione. Operatore: REGIONE.

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Programmazione e attivazione. Operatore Ambito Territoriale.

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Rendicontazione. Operatore Ambito Territoriale.

9.2 Contatti e riferimenti

Per qualsiasi ulteriore chiarimento interpretativo delle indicazioni qui contenute si prega di scrivere a DGInclusioneDiv4@lavoro.gov.it.

Per quanto concerne problemi tecnici relativi alla piattaforma Multifondo, si prega di scrivere all'HELP DESK al seguente indirizzo e-mail: fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it.

La documentazione citata nel testo è resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai seguenti indirizzi:

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Pagine/Normativa.asp

www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx.

10. Sigle e acronimi impiegati

ATS	Ambiti Territoriali Sociali
CUP	Codice Unico di Progetto
FAQ	Frequently Asked Question
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
PaIS	Patto per l'Inclusione Sociale
PON	Programma Operativo Nazionale
PUC	Progetti Utili alla Collettività
QSFP	Quota Servizi del Fondo Povertà
RdC	Reddito di Cittadinanza
ReI	Reddito di Inclusione
UCS	Unità di Costo Standard

BOX 1 – Priorità di impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – annualità 2020

Le risorse del Fondo Povertà - annualità 2020 sono erogate agli Ambiti territoriali, direttamente o tramite le Regioni, in base alla ripartizione di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2020. Alla luce delle novità normative introdotte dal D.L. 4/2019 convertito con modifiche dalla L.26/2019, sono fatti salvi il Piano triennale per i servizi di contrasto alla Povertà 2018-2020, adottato con il D.M. del 18 maggio 2018, e gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con il Piano stesso e sottoposti alla valutazione del Ministero, con le modifiche di seguito indicate:

- a) gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l’attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Reddito di Cittadinanza - Rdc, oltre che al Reddito di Inclusione - Rel fino a conclusione della misura stessa. Di conseguenza, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rel, si intende riferito ai servizi per il Patto per l’inclusione sociale;
- b) le sezioni del Piano povertà denominate “Le priorità: i punti per l’accesso al REI” e “I punti per l’accesso al REI: l’obiettivo” sono soppresse. Con riferimento a questo aspetto, come chiarito al punto 4.1 dell’allegato A al Decreto, di riparto, è fatto salvo il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale;
- c) In misura non superiore al 2%, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali. Le risorse del Fondo povertà possono inoltre essere destinate a sostenere gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività - PUC, ivi inclusi i costi derivanti dalle coperture assicurative contro gli infortuni (polizze private) e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. Al riguardo si precisa che le coperture assicurative INAIL per i PUC sono poste a carico del PON Inclusione e si rimanda ai relativi provvedimenti attuativi.

Pertanto, le priorità di impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – annualità 2020 sono le seguenti:

1. Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale

Nell’ottica del rafforzamento dei servizi sociali, il Piano degli interventi di contrasto alla povertà ha a suo tempo definito un obiettivo di copertura del servizio di assistenza sociale professionale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti, che è oggi livello essenziale delle prestazioni sociali.

Gli Ambiti territoriali, che presentano un numero di operatori inferiore alla percentuale target, dovranno vincolare parte delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all’acquisizione di tali operatori, al fine di rafforzare il Servizio Sociale Professionale, a livello di Ambito territoriale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell’Ambito da quella considerata quale livello essenziale, secondo lo schema seguente:

Criteri	Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del Servizio Sociale Professionale (cioè, non solo per l’area povertà), impiegati a tempo pieno, intendendosi a tale riguardo un numero di ore pari a 36 settimanali (o al numero di occupati equivalenti), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d’intervento.

I vincoli nell’utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell’obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale previste dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019, relativamente all’assunzione di assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di metà delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio. Tra gli operatori sono conteggiati anche gli Assistenti Sociali i cui costi gravano sugli interventi finanziati a valere sull’Avviso 3/2016 e 1/2019-PaIS del PON Inclusione FSE 2014-2020.

Con riferimento a questa priorità d’azione gli ATS dovranno programmare gli interventi tenendo conto della complementarità con le risorse aggiuntive stanziata dalla Legge di Bilancio 2021 ai fini dell’erogazione di un contributo incentivante l’assunzione stabile di assistenti sociali, che, concorrendo a promuovere l’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale del medesimo livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale a partire dall’annualità 2021, chiamano gli ambiti tenuti al rispetto dei suddetti vincoli di impiego a mettere in campo strategie di reclutamento e assunzione di personale integrate e sinergiche.

Le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, la legge 178/2020 ha previsto l'erogazione di un contributo economico incentivante l'assunzione stabile di assistenti sociali a favore degli ATS. Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il finanziamento, cui è destinata una quota del Fondo povertà sottratta al riparto del Fondo, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, a decorrere dal 2021 ciascun Ambito avrà diritto al contributo statale per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti fintantoché il suddetto requisito d'accesso sarà mantenuto.

Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15. Per ogni altra informazione consultare la pagina web sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata alla misura, dove sono pubblicate anche le risposte alle FAQ.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo gli ambiti possono acquisire gli operatori previsti dagli atti di programmazione locale con le modalità previste dalla legge e ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti linee guida, e comunque nel rispetto dei propri vincoli assunzionali e delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento del personale negli enti locali.

Al riguardo si evidenzia che in caso di assunzioni dirette a tempo determinato di assistenti sociali l'ente gestore potrà operare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78 entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gli Enti Locali che abbiano stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, o a valere sulle risorse del PON Inclusion, potranno inoltre procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato art. 1, comma 200, della legge 2005/2017, per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

Si evidenzia inoltre che, laddove gli ATS intendessero procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precedentemente assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile ai fini del rafforzamento del servizio professionale, le assunzioni a tempo indeterminato sono ammissibili a finanziamento a valere sulla Quota servizi del fondo povertà. Tuttavia, la spesa che ne deriva potrà trovare copertura finanziaria sulla quota servizi del fondo povertà (che, ricordiamo, è soggetta a programmazione triennale) limitatamente al periodo in cui detto finanziamento è garantito, e pertanto fino alla conclusione del vigente ciclo di programmazione triennale 2018-2020, ovvero limitatamente all'annualità 2020, (non essendo garantito che le risorse dei successivi Piani Povertà siano destinate allo stesso obiettivo). Pertanto, si richiama al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale, ferme restando le disposizioni in deroga disposte dall'art. 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali esuberanti la soglia di uno a 6.500 abitanti, quelle di cui all'art.1 c.801 della Legge di bilancio 2021.

2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione

Il Piano prevede, inoltre, che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

In particolare, deve essere prevista l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Si precisa che all'interno di questa priorità possono essere inclusi anche gli affitti di locali, gli arredi a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione, eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, mediatori, etc.), la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio.

3. Segretariato sociale/servizi per l'accesso

Fatti salvi gli obiettivi sopra elencati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale⁹.

Pur venuta meno la funzione di punto di accesso, a seguito dell'approvazione del DL 4/2019¹⁰ permane la funzione di informazione, consulenza e orientamento realizzata attraverso il Segretariato sociale.

Secondo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, "La funzione di segretariato sociale (art. 22, comma 4 lett. A) risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare, l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

Per le caratteristiche delineate, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale può essere attuato sia con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati (mediatori, amministrativi, ecc.).

4. Sistemi informativi

Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate, fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate, per un eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza. **Si precisa che sono finanziabili i costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni funzionali all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art 4, comma 13, del DL 4/2019. Poiché per la medesima finalità, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, è anche istituito il sistema informativo del reddito di cittadinanza nel cui ambito opera la Piattaforma GePI, gli adeguamenti finanziabili possono essere funzionali a favorire il colloquio dei sistemi locali con la Piattaforma, ma non a replicare le funzioni principali**

⁹ Cfr la definizione di Segretariato sociale/porta unica di accesso (come da Nomenclatore 2013): Il servizio si caratterizza come *Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali.*

¹⁰ Per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge n°4/2019, è soppresso l'obiettivo prioritario del rafforzamento dei punti di accesso. Nello specifico è soppresso quanto stabilito dal Piano nazionale per il contrasto della povertà che indicava gli standard da garantire, nel limite delle risorse disponibili, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al Rel

presenti sulla Piattaforma stessa.

5. Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Le risorse del Fondo Povertà possono essere infine impiegate per finanziare gli oneri derivanti dall'attivazione e la realizzazione dei PUC, come sopra descritto. Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020, di approvazione della determina n°3 del 3 gennaio 2020 dell'INAIL, il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero. Mentre i costi inerenti alla responsabilità civile dei partecipanti ai progetti PUC possono essere sostenuti con le risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione.

Si specifica inoltre che il D.M. 22 ottobre 2019, al punto VIII dell'Allegato 1, stabilisce che i seguenti oneri sono a carico del Fondo povertà:

- Oneri per la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi: i Comuni ovvero gli Ambiti territoriali ovvero i soggetti attuatori possono utilizzare polizze già attive con un ampliamento delle stesse, oppure mediante la stipula di polizze assicurative dedicate. Nel caso di collaborazioni con altri Enti pubblici e/o con Enti del Terzo Settore sono rimborsabili, a seguito di rendicontazione, gli oneri assicurativi sostenuti dagli stessi;
- visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204). Si ricorda che l'attivazione di progetti utili alla collettività ed il conseguente utilizzo da parte dei Comuni dei beneficiari di reddito di cittadinanza nei progetti medesimo devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto anche i "volontari" rientrano a pieno titolo nell'articolo 21 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 13 bis del citato D. Lgs. 81/2008; formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, in particolare nel caso di presenza di altri lavoratori dipendenti;
- formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- la fornitura di eventuali dotazioni antiinfortunistiche e presidi (ivi comprese le mascherine, i guanti ed il materiale per l'igiene delle mani) – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza. Non sono rimborsabili le spese di carattere sanitario;
- la fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici nelle città;
- l'attività di tutoraggio;
- l'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;
- oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di Terzo Settore.

I documenti giustificativi utili alla rendicontazione e relativi alle spese inerenti l'attuazione dei PUC, come per ogni azione a valere sulla QSFP dipendono dalle modalità di attuazione prescelte (indicate da pp. 12 a 15). In caso di rendicontazione di spese di pasto e trasporto sui mezzi pubblici, i documenti giustificativi necessari sono, inoltre: i biglietti vidimati/scontrini relativi al pasto, una dichiarazione del destinatario nella quale specifichi i motivi di utilizzo del titolo di viaggio/ticket del pasto, una copia del registro presenze ed eventuali mandati di pagamento quietanzati.

IN RIFERIMENTO AL PON INCLUSIONE

Si specifica che, sulla base della nota del MLPS n. 5857 del 20.7.20, sono ammissibili a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS i costi inerenti a:

- a. Formazione di carattere generale e specifica per l'attuazione dei progetti- voce di riferimento B4.a;
- b. Fornitura di eventuali dotazioni antiinfortunistiche e presidi - voce di riferimento B4.a;
- c. Fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti - voce di riferimento B4.a;
- d. Attività di tutoraggio, coordinamento e supervisione nell'ambito dei singoli progetti - voce di riferimento A.1b (in caso di attività realizzata con personale interno) o B3.a (in caso di attività realizzata con personale esterno);
- e. Oneri connessi agli accordi/convenzioni con enti del terzo settore - voce di riferimento B4.a;
- f. Oneri per polizza responsabilità civile - voce di riferimento B4.a

Si evidenzia altresì che qualora l'Ambito territoriale definisca con i singoli Comuni aderenti un trasferimento di risorse da destinare all'attuazione dei PUC, sarà necessario produrre formale atto di delega da parte dell'Assemblea dei Sindaci (o

altro Organo equivalente) con il quale procedere all'assegnazione e al trasferimento di specifico budget a ogni singolo Comune delegato. L'Ente delegato, sotto la propria responsabilità, predisporrà la rendicontazione con le medesime regole e modalità descritte nelle Linee Guida. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato e verrà successivamente trasmesso all'Ente Capofila che procederà alla rendicontazione con le modalità consuete.

Infine, si ricorda che nei casi in cui non si vogliono sospendere le attività dei PUC che siano state avviate, è comunque possibile far partecipare ai PUC i beneficiari RdC che hanno cessato di percepire il beneficio. In tale ipotesi la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, così come quella per la responsabilità civile verso i terzi, dovrà essere garantita attraverso apposite polizze private. I costi che i Comuni sosterranno per far partecipare ai PUC ex beneficiari RdC a titolo volontario potranno essere sostenuti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusionione Avviso 1/2019 PaIS. Qualora il beneficio RdC fosse rinnovato, sarà nuovamente possibile attivare la copertura assicurativa INAIL.

Per l'identificazione degli specifici rafforzamenti finanziabili con il Fondo in ciascuna Regione, si rimanda agli Atti di programmazione o ai Programmi regionali di competenza.

Si rileva, infine, che al raggiungimento dei suddetti Livelli essenziali concorrono, in sinergia ed integrazione, tutte le forme di finanziamento di cui beneficia ciascun Ambito, con particolare riguardo ai progetti finanziati a valere sulle risorse dell'Avviso 3/2016, Avviso 1/2019-PaIS del PON Inclusionione FSE2014-2020.

Si evidenzia, inoltre, che, laddove, soddisfatti i suddetti Livelli essenziali, vi siano risorse disponibili, le medesime potranno essere liberamente impiegate in una o più voci di spesa ammissibili, anche al fine di sostenere economicamente gli interventi inclusi nei Patti di inclusionione di natura "semplificata" che non abbia previsto il coinvolgimento delle Equipe multidisciplinare.

BOX 2: GENERAZIONE CUP

La richiesta del Codice CUP di progetto dovrà avvenire sulla piattaforma <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>.
Si dovrà procedere con l'opzione "Generazione libera CUP", non disponendo, per la Quota Servizi Fondo Povertà di una procedura semplificata.

Per la compilazione obbligatoria dei campi si forniscono di seguito, in grassetto, le indicazioni da seguire:

Natura: **Acquisto o realizzazione servizi**

Tipologia: **Assistenza**

Settore: **SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA**

Sotto settore: **ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**

Categoria: **MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE-SOSTEGNO AL REDDITO**

Anno di decisione: **2020**

Progetto cumulativo: **NO**

Opera/infrastruttura interessata dal progetto: **Indicare i riferimenti dell'Ambito Sociale (Denominazione, indirizzo sede)**

Servizio: **REI e RdC. Servizi e interventi di contrasto alla povertà**

Localizzazioni: **indicare tutti i Comuni componenti l'Ambito sociale**

Indirizzo/Area di riferimento: **Indicare l'indirizzo dell'Ente capofila**

Strumento di programmazione: **Altro**

Descrizione Strumento di programmazione: **Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2020**

Legge Obiettivo: **No**

compensi/contributi/sponsorizzazioni da privati: **NO**

Costo totale del progetto (in euro): **inserire il valore della Quota Fondo di propria pertinenza**

Tipologia copertura finanziari: **Statale** – in caso di integrazione di risorse a cura della Regione, inserire la doppia voce **Statale Regionale**

Procedere con la generazione del CUP.

BOX 3 – Sinossi differenze QSFP annualità 2018-2020

Al fine di agevolare gli ATS che si trovano ad utilizzare contemporaneamente le risorse relative alle tre annualità della Quota Servizi del Fondo Povertà, si riepilogano di seguito le principali differenze.

Aspetti	QSFP 2018	QSFP 2019	QSFP 2020
Priorità d'intervento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 2. Rafforzamento degli interventi di inclusione 3. Segretariato sociale, punti di accesso alle misure di inclusione (Laddove, soddisfatti i livelli essenziali, vi siano risorse disponibili, le medesime potranno essere liberamente impiegate in una o più voci di spesa ammissibili, anche per eventuali costi derivanti dalle priorità 4 e 5 delle due annualità successive) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 2. Rafforzamento degli interventi di inclusione 3. Segretariato sociale; servizi per l'accesso 4. Sistemi informativi 5. Progetti Utili alla Collettività 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 2. Rafforzamento degli interventi di inclusione 3. Segretariato sociale; servizi per l'accesso 4. Sistemi informativi 5. Progetti Utili alla Collettività
Beneficiari	Rei/RdC	Rei/RdC Emergenza COVID – 19 (nota MLPS 12 giugno 2020) Estensione della platea dei beneficiari per gli interventi e i servizi sociali per i bisogni di assistenza causati dallo stato di emergenza nel periodo 17 marzo – 16 maggio 2020 (2 mesi).	Rei/RdC Emergenza COVID – 19 (nota MLPS 12 giugno 2020) Estensione della platea dei beneficiari per gli interventi e i servizi sociali per i bisogni di assistenza causati dallo stato di emergenza nel periodo 17 marzo – 16 maggio 2020 (2 mesi).
Data di avvio ammissibilità delle spese	18 maggio 2018	1° gennaio 2019	1° gennaio 2020

BOX 4 – Sinossi differenze Quota Servizi Fondo Povertà e PON Inclusione

Si riepilogano di seguito le principali differenze dell'impiego delle risorse a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà e quelle a valere su PON Inclusione (Avviso 3 e Avviso 1/PaIS).

Aspetti	QSFP 2020	Avviso 3	Avviso 1 PaIS
Acquisizione del personale	È consentita l'acquisizione di personale a tempo indeterminato	È consentita l'acquisizione di personale a tempo indeterminato	È consentita l'acquisizione di personale a tempo indeterminato
Destinatari finali degli interventi	Rei/RdC Emergenza COVID – 19 (nota MLPS 12 giugno 2020) Estensione della platea dei beneficiari per gli interventi e i servizi sociali per i bisogni di assistenza causati dallo stato di emergenza nel periodo 17 marzo – 16 maggio 2020 (2 mesi).	Rei/RdC Nuclei familiari e persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6.000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune. Fino al termine dello stato di emergenza nazionale, la Nota dell'AdG del 14 aprile 2020, prevede un ulteriore ampliamento della platea dei destinatari a tutte quelle famiglie divenute fragili a seguito dell'emergenza socio-sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19.	Rei/RdC Nuclei familiari e persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune. Fino al termine dello stato di emergenza nazionale, la Nota dell'AdG del 14 aprile 2020, prevede un ulteriore ampliamento della platea dei destinatari a tutte quelle famiglie divenute fragili a seguito dell'emergenza socio-sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19.
Programmazione delle risorse	È consigliata la rimodulazione delle risorse programmate in caso di modifiche in corso di attuazione	È richiesta la rimodulazione delle risorse programmate in caso di modifiche in corso di attuazione	È richiesta la rimodulazione delle risorse programmate in caso di modifiche in corso di attuazione secondo le modalità e i limiti previsti dal paragrafo 16 dell'Avviso 1 Pais.
Piattaforma di rendicontazione	MULTIFONDO	SIGMA	MULTIFONDO